## ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DELLA SOLUZIONE CLOUD MAGGIOLI SAAS - CIG A01343EF66

afferente all'Investimento

1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI



**Lepida S.c.p.A.**, con sede legale in Bologna (BO), Via Della Liberazione n. 15, C.F. e P.IVA 02770891204, in persona del Direttore Generale Prof. Ing. Gianluca Mazzini, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, che sottoscrive il presente atto in forza di delibera del CDA D0822\_46 del 22/08/2022 (di seguito "Lepida" e/o "Stazione Appaltante"),

е

MAGGIOLI SPA con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino, 8, P.IVA 02066400405 e C.F. 06188330150, in persona del Procuratore Speciale Robert Ridolfi, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società (di seguito "Maggioli e/o "Fornitore");

#### Premesso che:

- Lepida ScpA, società in house providing ad oggi con 450 Soci pubblici, vede da parte dei propri Soci la richiesta di soluzioni SAAS (Software as-a-Service) di operatori economici di mercato residenti su soluzioni IAAS qualificate di Lepida;
- il PNRR, mediante gli obiettivi di digitalizzazione da esso perseguiti, promuove fortemente la cloudizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, quale modalità ordinaria e comune per la gestione dei propri dati e servizi;
- in seguito ad approfondite indagini ed analisi di mercato
   Lepida ha verificato la possibilità di effettuare una integrazione
   funzionale SAAS-IAAS da mettere a disposizione di ciascun

Socio, fornendo la componente IAAS ed acquisendo la componente SAAS dal fornitore in grado di produrla;

#### e che:

- i bandi PNRR hanno stringenti tempistiche contrattuali e di migrazione;
- i Soci di Lepida hanno già soluzioni in essere funzionanti fortemente popolate;
- nell'ambito della misura 1.2 del PNRR relativa al Cloud, le analisi tecniche effettuate portano alla impossibilità di effettuare una migrazione tra soluzioni differenti nei tempi prescritti dal PNRR mentre rendono praticabile il passaggio tra soluzioni on premise verso soluzioni cloud dello stesso brand, dove cambia la tecnologia, cambiano i costi (al ribasso data la maggiore standardizzazione delle soluzioni e la condizione nativa IAAS delle risorse), ma non cambiano le filosofie delle strutture dati e le interfacce funzionali;
- per quanto a conoscenza della Stazione appaltante, la soluzione Cloud Maggioli SAAS, con caratteristiche di continuo adeguamento tecnico e funzionale alle esigenze dei Soci di Lepida e alle normative di settore, può essere fornita solo direttamente da Maggioli SpA, proprietario del codice e con conoscenze per manutenerlo e modificarlo non concedendo a soggetti terzi tali prerogative;
- In data 28/08/2023 Lepida ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale un avviso pubblico di manifestazione d'interesse con scadenza in data 05/09/2023 al fine di verificare se sussistono sul mercato ulteriori canali di

- acquisizione della soluzione Maggioli differenti rispetto all'acquisizione diretta da Maggioli stessa.
- Alla scadenza del termine previsto nell'avviso sopra citato, si è
  confermata l'unicità di Maggioli SpA quale unico distributore
  della soluzione Cloud Maggioli SaaS come attestato nel verbale
  di esito manifestazione di interesse, Prot. 238731/out/rdo
  pubblicato sul sito di Lepida ScpA, che qui si richiama
  integralmente.

#### Considerato che:

- Maggioli è un fornitore di mercato che ha sviluppato la soluzione SAAS idonea alla Misura 1.2;
- ogni soluzione SAAS deve indicare il CSP su cui è ospitata;
   Maggioli effettua la qualificazione della soluzione Maggioli
   -Lepida per la Misura 1.2 sul marketplace di Agid con l'ausilio di Lepida;
- Lepida ha verificato che Maggioli è l'unico soggetto presente sul mercato in grado di offrire le soluzioni Maggioli in formato SAAS;

#### Visti:

- le vigenti Norme di Trasparenza di Gestione di Lepida ScpA
   pubblicate alla pagina
   https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti;
- la decisione di affidamento della fornitura della soluzione Cloud Maggioli SAAS, mediante sottoscrizione di un Accordo Quadro con l'operatore economico Maggioli SpA, ns. Prot. 23A239/in/rdo;
- la nostra richiesta di documentazione amministrativa ai fini del

- perfezionamento dell'Accordo Quadro, Prot. 238758/out/RDO;
- l'esito positivo delle verifiche in merito all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Dlgs 36/2023;
- che in data 02/10/2023 mediante consultazione della BDNA, è
  stata richiesta Informazione antimafia relativa al Fornitore alla
  Prefettura di Rimini Prot.
  PR\_RNUTG\_Ingresso\_0061170\_20231002, ad oggi non ancora
  riscontrata;
- che alla data del presente atto sono trascorsi i termini stabiliti dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs.n.159 del 2011 (Codice Antimafia);
- che il Fornitore ha presentato tutta l'ulteriore documentazione propedeutica alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, Prot. 239013/in/RDO e Prot 239403/in/RDO, tra cui l'assolvimento dell'imposta di bollo mediante F24 del 05/10/2023;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

#### ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Accordo Quadro, nonché gli Allegati sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

#### ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro è regolata in via gradata:

a. dalle clausole del presente Accordo e dagli Allegati ivi richiamati,
 in particolare le Condizioni Generali di Contratto di Lepida ScpA
 (Allegato 1);

- b. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ove applicabili e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

#### ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro è relativo solo ed esclusivamente alle azioni relative al PNRR e per il tempo di durata e vincoli legati al PNRR.

L'Accordo Quadro ha ad oggetto la fornitura della soluzione Cloud Maggioli SAAS come di seguito specificato:

- Lepida offre ai propri Soci, in forma non esclusiva, le soluzioni Maggioli-Lepida; la scelta di acquisto da parte del Socio è assolutamente libera e non promossa direttamente da Lepida;
- Maggioli è libera di effettuare qualsiasi azione di marketing della soluzione Maggioli-Lepida che ritenga opportuna;
- Lepida acquisisce la soluzione SAAS da Maggioli per ogni proprio Socio contrattualizzato;
- Lepida fornisce la soluzione Maggioli-Lepida al valore richiesto da Maggioli senza alcun onere aggiuntivo da parte di Lepida se non quello relativo alla frazione di componente IAAS utilizzata;
- 5. Il costo della frazione della componente IAAS utilizzata inserito da Lepida è direttamente derivato dal listino pubblico di Lepida presente al link <a href="https://www.lepida.net/contratti-listini/listini-scontistiche">https://www.lepida.net/contratti-listini/listini-scontistiche</a> e approvato dal CPI sulla base della frazione di elementi utilizzati;
- L'offerta di Lepida ad un proprio Socio viene sempre validata da Maggioli per verifica delle componenti tecniche e economiche;

- 7. L'offerta di Lepida riporta sempre in esplicito l'indicazione di Maggioli per mantenere chiarezza sul brand del produttore;
- L'offerta di Lepida riporta un punto unico di contatto per la soluzione SAAS, indicando personale di Maggioli;
- Il personale di Maggioli ha un canale diretto con il personale di Lepida, per la risoluzione congiunta di qualsiasi problematica;
- Ogni nuovo rilascio di Maggioli viene sempre testato su un ambiente di test che viene messo a disposizione, per il tempo necessario, senza oneri, da Lepida ed eventualmente comunicato ad una utenza amica;
- Lepida procederà all'emissione di ordinativi di fornitura a Maggioli indicando CIG derivato ed codice CUP. Ciascun ordinativo conterrà indicazione dei tempi di consegna.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA CONTRATTUALE**

Il presente Accordo Quadro ha durata fino al 31/12/2026, con efficacia a decorrere dalla sottoscrizione di Lepida.

#### **ARTICOLO 5 - IMPORTI ECONOMICI**

Lepida corrisponderà al Fornitore, per l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro un importo massimo e non vincolante a consumo pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), oltre IVA al 22%.

L'importo è comprensivo di ogni altro o ulteriore onere. Non è riconosciuto all'Aggiudicatario nessun tipo di rimborso aggiuntivo, quali - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - quelli per spese di trasferta e relativi alle casse professionali.

#### ARTICOLO 6 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il fornitore potrà fatturare previa autorizzazione da parte di Lepida, che

avverrà entro quindici giorni dall'asseverazione da parte del gestore della Misura PNRR della conformità tecnica e del conseguimento degli obiettivi prefissati in capo all'ente beneficiario della misura. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di Lepida delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese.

La fattura elettronica dovrà essere inviata in formato PA - Codice univoco ufficio UFP7Q7. Sulla fattura elettronica devono essere obbligatoriamente riportati in almeno uno dei blocchi informativi previsti (v. <u>Circolare Agenzia delle Entrate, n. 8 del 30/04/18</u>) i codici CUP e CIG che verranno comunicati in sede di emissione dell'ordinativo.

La fattura dovrà essere emessa in applicazione del regime dello Split Payment.

Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Si precisa che Lepida emette fattura nei confronti dei propri soci solo dopo l'esito positivo del certificato di regolare esecuzione e a seguito dell'asseverazione della conformità tecnica e del conseguimento degli obiettivi prefissati da parte del soggetto terzo incaricato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

Se l'asseverazione non è ottenuta per cause non imputabili alla Soluzione SaaS oggetto del presente Accordo, Lepida provvederà comunque a fatturare ai suoi Soci e Maggioli SpA sarà autorizzata a sua volta a fatturare a Lepida.

#### ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL PNRR

- 1. Il Fornitore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza e pertanto dovrà:
  - a. osservare le indicazioni di cui all'Art. 5 del Reg. (UE)
     2021/241 ossia il rispetto del principio di "Non arrecare un danno significativo Do No Significant Harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
  - rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
  - rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra
     l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale
     (c.d. tagging);
  - d. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire a Lepida di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro.
- 2. Il Fornitore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile applicabili, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del

Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

- 3. Il Fornitore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all'intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente.
- 4. Il Fornitore si obbliga a manlevare Lepida da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare a Lepida dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività da parte del Fornitore, quali la perdita del finanziamento da parte dell'Ente Socio assegnato dall'Unione europea, per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.
- 5. Il Fornitore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

## ARTICOLO 8 - RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO (DNSH)

1. Con riferimento alla misura 1.2, in virtù del documento recante: "Allegato 4 Versione n. 2 - Aggiornamento dicembre 2022 a seguito della Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33" le parti danno atto della necessità di valutare la compilazione delle schede 3, 6 e 8 della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)".

#### ARTICOLO 9 - PARITÀ DI GENERE E GENERAZIONALE

1. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione dell'Accordo Quadro la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

- 2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
- 3. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione dell'Accordo Quadro, la

documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

4. Il Fornitore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto dell'Accordo Quadro, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Fornitore nel caso in cui per lo svolgimento dell'Accordo Quadro, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30(trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

#### **ARTICOLO 10 - PENALI**

Relativamente ad eventuali malfunzionamenti segnalati da Soci, una volta risolta la problematica, eventuali penali potranno essere applicate solo se relative a malfunzionamenti delle componenti Software di Maggioli, mentre non saranno applicabili dai Soci se relative a componenti IAAS di Lepida, in virtù del rapporto in house tra Lepida e Socio; Lepida previo accordo con Maggioli certificherà al

Socio la natura del malfunzionamento da cui il Socio dedurrà la eventuale possibilità di applicare penali.

Per quanto riguarda le penali, fermo restando quanto indicato nelle "Condizioni generali di contratto" di Lepida è stabilito quanto segue.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

L'importo relativo alla penale sarà trattenuto, ove possibile, dal pagamento delle fatture emesse successivamente alla contestazione dell'inadempimento; in alternativa alla trattenuta sulla fattura, Lepida avrà il diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva prestata, la cui validità opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo medesimo. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, effettuata da parte di Lepida.

Qualora il Fornitore non rispetti le tempistiche di consegna di ciascun ordinativo emesso, che verrà formalizzato come indicato all'art. 3, Lepida procederà alla contestazione di una penale pari a 10 euro per giorno solare di ritardo rispetto a quanto preventivato nell'ordine.

La penale sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del fornitore, le quali dovranno pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione; l'importo delle penali sarà successivamente quantificato, in applicazione dell'importo sopra

indicato, sulla base del valore a consuntivo degli ordini emessi nei confronti del fornitore.

Qualunque violazione, anche di lieve entità, verrà, comunque, contestata e verrà valutata, se reiterata, ai fini della rilevanza dell'inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti.

L'applicazione delle penali non preclude il risarcimento dell'eventuale maggiore danno derivante dagli inadempimenti del Fornitore.

#### **ARTICOLO 11 - GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula dell'Accordo, il Fornitore ha prestato garanzia definitiva, rilasciata in data 05/10/2023 da SACE BT S.P.A. avente N.1675.00.27.2799870040 per un importo di € 56.000,00 (cinquantaseimila/00).

La garanzia rilasciata, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Lepida ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia, per l'applicazione delle penali medesime.

La garanzia opera nei confronti di Lepida a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo ed è disciplinata dall'art. 117 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, effettuata da Lepida.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, Lepida ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo nei confronti dell'inadempiente, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fermo restando il risarcimento del danno.

## ARTICOLO 12 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA

Per tutto quanto riguarda la privacy, le parti firmeranno gli opportuni documenti sulla titolarità o responsabilità di trattamento, a seconda della filiera del servizio, prima di effettuare una qualsiasi azione su macchine e dati.

#### ARTICOLO 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Lepida indica quale Direttore dell'esecuzione del presente Accordo Quadro è l'Ing. Giorgia Landi, nominata con atto Prot. 23A266/out/RDO

#### ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO E CAUSE DI RECESSO

Ferme restando le eventuali ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo, la risoluzione del medesimo è disciplinata dall'art. 7 delle Condizioni generali di Contratto di Lepida.

In caso di risoluzione, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di Lepida.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo, Lepida avrà diritto di escutere la cauzione prestata, per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata (PEC). In ogni caso, resta fermo il diritto di Lepida al risarcimento dell'ulteriore danno.

Il recesso è disciplinato dall'art. 8 delle Condizioni generali di Contratto

di Lepida.

In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni

attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di

Lepida.

ARTICOLO 15 - CONDIZIONE RISOLUTIVA

1. Il presente Contratto viene sottoscritto in assenza dell'Informazione

antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., che, alla data odierna, non

risulta ancora pervenuta. Conseguentemente a quanto sopra

riportato, il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui al

comma 3 dell'art.92 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

2. In caso di Informazione antimafia interdittiva, Lepida recederà dal

contratto, fatto salvo il pagamento delle attività già eseguite ed il

rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite.

ARTICOLO 16 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente Accordo Quadro viene stipulato nella forma della scrittura

privata con firma digitale, ai sensi del comma 14, art. 32 del D. Lgs. n.

50/2016.

Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese

contrattuali relativi al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e

non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione,

ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alla Stazione Appaltante

per legge.

Per Lepida ScpA

Per Maggioli SpA

Il Direttore Generale

Il Procuratore Speciale

Prof. Ing. Gianluca Mazzini

Robert Ridolfi

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Il sottoscritto, nella qualità di Procuratore Speciale del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: articolo 1 "Valore delle premesse e degli Allegati", articolo 2 "Norme regolatrici e disciplina applicabile", articolo 3 "Oggetto dell'Accordo Quadro", articolo 4 "Durata Contrattuale", articolo 5 "Importi economici", articolo 6 "Fatturazione e modalità di pagamento", articolo 7 "Obblighi derivanti dal PNRR", articolo 8 "Rispetto del principio di non arrecare danno significativo", articolo 9 "Parità di genere e generazionale", articolo 10 ""Penali", articolo 11 "Garanzia definitiva", articolo 12 "Adempimenti in materia di protezione dei dati personali e sicurezza"; articolo 14 "Risoluzione dell'Accordo e cause di recesso", articolo 15 Condizione risolutiva; articolo 16 "Oneri fiscali e spese contrattuali".

Per Maggioli SpA

Il Procuratore Speciale

Robert Ridolfi

(f.to digitalmente)

Il sottoscritto, nella qualità di Procuratore Speciale del Fornitore, dichiara di conoscere il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. N. 231/01 come integrato dal Piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Misure integrative al MOG e dal Codice Etico e di Comportamento di Lepida ScpA, i cui atti sono pubblicati sul sito istituzionale sezione Società Trasparente https://www.lepida.net/societa-trasparente/altri-contenuti/prevenzio ne-corruzione e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del proprio incarico, comportamenti conformi alle previsioni ivi contenute. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, Lepida risolverà il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare a mezzo pec, con conseguente addebito al Fornitore di tutti i danni subiti e subendi.

Per Maggioli SpA

Il Procuratore Speciale

Robert Ridolfi

ALLEGATO 1 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO



### CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI LEPIDASCPA

#### Versione 12 del 08.09.2023

#### Sommario

Art. 2 - Condizioni contrattuali e documenti	_
	4
Art. 3 - Clausole sociali	4
Art. 4 - Fatturazione e Pagamento	4
Art. 5 - Subappalto	6
Art. 6 - Penali	8
Art. 7 - Risoluzione del contratto	8
Art. 8 - Cause di recesso	10
Art. 9 - Cessione del contratto e dei crediti	11
Art. 10 - Riservatezza	11
Art. 11 - Tracciabilità flussi finanziari e clausola risolutiva espressa	12
Art. 12 - Trasparenza	13
Art. 13 - Obblighi di Legge	14
13.1 Trattamento dati personali	14
13.2 Osservanza normativa appalti in manodopera	14
13.3 Contratti Collettivi e contributi previdenziali e assicurativi	15
13.4 Tutela Ambientale	16
13.5 Norme sicurezza 81/2008 e s.m.i.	16
13.6 Documentazione Antimafia	16
Art. 14 - Danni e responsabilità civile	17



ordinari" comma 1, lett. b) - Settore delle comunicazioni elettroniche	17
Art. 16 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati perso	nali
ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016	18
Art. 17 - D.lgs. 231/2001 e Codice etico e di Comportamento	18
Art. 18 - Controversie	18
Art. 19 - Clausola Finale	19
Allegato A - INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi	
dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016	19



#### Art. 1 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente documento si intende per:
  - a. **Amministrazione aggiudicatrice**: Lepida S.c.p.A. (d'ora in poi LepidaScpA), società in house providing della Regione Emilia-Romagna e dei suoi enti soci, organismo di diritto pubblico e tenuta, per l'espletamento delle procedure di scelta del contraente e successivo affidamento, al rispetto del d.lgs.n. 36/2023 e s.m.i.;
  - b. Procedura di affidamento: l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione secondo le modalità disciplinate nella sezione "Procedure Acquisti" delle Norme di trasparenza e gestione di LepidaScpA, pubblicate al link <a href="https://lepida.net/bandi-gara-contratti">https://lepida.net/bandi-gara-contratti</a>
  - c. **Aggiudicatario**: il soggetto identificato da LepidaScpA, in un determinato momento, con riferimento ad una specifica procedura di affidamento;
  - d. **Contraente**: il soggetto che sottoscrive con LepidaScpA il contratto di appalto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture.
  - e. Appalto: il contratto a titolo oneroso con cui l'aggiudicatario, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, assume l'obbligazione di compiere a favore LepidaScpA l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
    - Salvo diversa specificazione riportata nella singola procedura di affidamento, per contratto di appalto si intende il combinato disposto dei seguenti elementi contenenti complessivamente la manifestazione di volontà delle Parti e tutte le condizioni contrattuali ovvero:
    - a)le presenti condizioni generali di contratto;
    - b)la richiesta di LepidaScpA di partecipazione ad una procedura di affidamento così come denominata nella sezione "Procedure Acquisti" delle Norme di trasparenza e gestione di LepidaScpA;
    - c) eventuali documenti indicati nella suddetta procedura;
    - d) l'offerta tecnico e/o economica del Contraente;



e) la lettera di accettazione trasmessa da LepidaScpA al Contraente per affidamenti di importo inferiore a 39.999,00 euro oltre IVA o il contratto con scrittura privata tra le Parti per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 oltre IVA.

#### Art. 2 - Condizioni contrattuali e documenti

- 1. Il presente documento disciplina le condizioni generali di contratto che regolano i rapporti contrattuali tra LepidaScpA e l'operatore economico affidatario di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture.
- 2. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nel contratto di appalto come definito all'art. 1 "Definizioni", comma 1, lettera e).

#### Art. 3 - Clausole sociali

- 1. In caso di aggiudicazione l'Aggiudicatario si obbliga a:
  - a. Garantire il diritto di precedenza ai lavoratori rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al Regolamento CE del 12/12/2012 n.2204 e provenienti dalle aree di crisi occupazionale relative al settore delle telecomunicazioni. In caso di necessità di procedere a nuove assunzioni e compatibilmente con le esigenze di natura produttiva e tecnica con le qualifiche e le professionalità necessarie;
  - b. Utilizzare gli istituti del distacco del personale e del nolo in conformità alle finalità di legge e per oggettive esigenze produttive di cui non possa fare fronte con il proprio personale ed attrezzature;
  - c. Garantire il rispetto delle clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

#### Art. 4 - Fatturazione e Pagamento

1. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e



- indicato in tracciabilità o mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto.
- 2. In particolare per quanto riguarda gli appalti di lavori, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 e i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni.
- 3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
- 4. Si precisa che Lepida ScpA, in qualità di società in house providing della Regione Emilia-Romagna e dei suoi enti soci, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere ed accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell'imposta diviene pertanto l'acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in quanto le disposizioni sull'inversione contabile prevalgono su quelle relative allo Split Payment. Vengono esclusi inoltre gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA e non soggetti ad IVA.
- 5. Si precisa altresì che per la Fattura elettronica PA il CODICE univoco ufficio è UFP7Q7. Inoltre le fatture dovranno contenere, pena la loro non accoglibilità, le seguenti informazioni che verranno riportate nella lettera di accettazione dell'offerta e/o nella comunicazione di accettazione/nel contratto; CIG; CUP qualora comunicato; numero di protocollo Lepida indicato nel documento contrattuale.



- 6. A partire da 1 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP posizionati negli appositi campi previsti dal tracciato xml.
- 7. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ivi inclusi i titolari di partita IVA e in regime forfettario a cui si richiede l'invio della sola fattura elettronica.

#### Art. 5 - Subappalto

- 1. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore ed è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 2. Le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto devono essere eseguite in proprio dal Contraente. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
- 3. Qualora sia prevista nella Richiesta di offerta/Richiesta di preventivo una limitazione motivata della quota di attività subappaltabile, il subappalto è ammesso nella % ivi specificata.
- 4. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
- 5. Si precisa che i contratti stipulati dal Contraente con soggetti terzi il cui oggetto della prestazioni assuma carattere di accessorietà o complementarietà rispetto all'oggetto del contratto di appalto, possono essere considerati sub-contratti e non subappalti qualora non soddisfino, congiuntamente, i due requisiti di valore (importo superiore



- al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro) e di incidenza della manodopera e del personale (superiore al 50 per cento).
- 6. Il Contraente è tenuto a comunicare a LepidaScpA, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
- 7. Sono altresì, comunicate a LepidaScpA eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
- 8. Il Contraente è tenuto a trasmettere il contratto di subappalto a LepidaScpA almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Dlgs. n. 36/2023 nonché il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del citato D.lgs. n. 36/2023. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
- 9. Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs n. 36/2023 e la carenza del possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del D.lgs.n. 36/2023.
- 10. Per quanto non indicato nel presente paragrafo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 tempo per tempo vigente.
- 11. La modulistica che dovrà essere prodotta ed inoltrata a LepidaScpA ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto è disponibile al seguente link <u>Documentazione per autorizzazione subappalto</u>. In assenza della suddetta documentazione e della relativa autorizzazione il subappalto si intende non autorizzato.



#### Art. 6 - Penali

- La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l'Aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
- 2. L'importo relativo alla penale sarà addebitato a seguito di emissione di fattura attiva intestata al fornitore ovvero mediante escussione della cauzione definitiva laddove presentata dal fornitore.
- 3. È inoltre fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.
- 4. Le penali sono applicate fino alla concorrenza massima del 10% dell'importo complessivo del contratto. Al superamento di tale limite, LepidaScpA si riserva il diritto di risolvere il contratto come indicato nel paragrafo "Risoluzione del contratto".
- 5. In caso di contratto formalmente definito quale accordo quadro sottoscritto con più operatori economici, le penali sono applicate fino alla concorrenza massima del 10% dell'importo complessivo dell'accordo quadro diviso per il numero dei soggetti contrattualizzati al momento dell'applicazione delle penali. Al superamento di tale limite, LepidaScpA si riserva il diritto di risolvere l'Accordo nei confronti del singolo fornitore inadempiente.

#### Art. 7 - Risoluzione del contratto

- Ferma restando la risoluzione del contratto per applicazione delle penali per importi superiori a quelli espressamente previsti nella specifica procedura di affidamento, LepidaScpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell'art 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi:
  - a. violazione degli obblighi in materia di "Cessione del contratto e dei crediti";
  - b. violazione degli obblighi di "Riservatezza";
  - c. violazione degli obblighi di "Tracciabilità dei flussi finanziari";
  - d. violazione degli obblighi di "Trasparenza";



- e. violazione degli "Obblighi di legge";
- f. violazione di quanto previsto nel Modello Organizzativo ex D.lgs.
   231/01 e nel Codice Etico di LepidaScpA <u>http://www.lepida.it/prevenzione-della-corruzione</u>;
- g. superamento dei livelli di servizio da parte dell'Aggiudicatario che comporti l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore dell'offerta economica aggiudicata;
- 2. La risoluzione si verifica di diritto quando LepidaScpA dichiari al Contraente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art.1456 c.c. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaScpA nei confronti del Contraente e LepidaScpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, addebitandone il maggior costo all'Impresa, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti della stessa.
- 3. Oltre ai casi sopra previsti, LepidaScpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., dopo formale diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni non seguito da adempimento, qualora nel corso di esecuzione dello stesso, il Contraente si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto agli obblighi assunti.
- 4. LepidaScpA provvederà inoltre alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 122 "Risoluzione" del d.lgs n. 36/2023. In particolare si procederà alla risoluzione del contratto nelle ipotesi espressamente elencate al comma 2 del citato articolo:
  - a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II "I Requisiti di ordine generale" del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.lgs. n. 36/2023.



#### Art. 8 - Cause di recesso

- LepidaScpA si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in qualunque momento, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa essere richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
  - a. cessione/locazione, da parte dell'Impresa, dell'azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui il Contraente è obbligato ai sensi del contratto di appalto; modifica della tipologia e/o forma giuridica dell'Impresa;
  - b. condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante del Contraente per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per delitti relativi alla gestione del Contraente che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;
  - c. fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, e messa in liquidazione dell' Impresa;
  - d. sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023.
- 2. Il Contraente dovrà informare LepidaScpA, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro 15 (quindici) giorni dalla data dell' evento.
- 3. LepidaScpA, inoltre potrà esercitare la facoltà di recesso:
  - a. nei casi e con le modalità previste dall'art. 123 "Recesso" del d.lgs. n. 36/2023, previo pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite;
  - b. in caso di successiva disponibilità di convenzione quadro Consip/Intercenter con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni



- economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. n. 488/1999.
- 4. LepidaScpA potrà esercitare la facoltà di recesso, di cui ai punti precedenti, dandone comunicazione al Contraente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, decorsi i quali Lepida procede con la presa in consegna dei lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

#### Art. 9 - Cessione del contratto e dei crediti

- E' fatto divieto al Contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2023.
- 2. E' fatto altresì divieto al Contraente di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte di LepidaScpA, secondo quanto previsto dall'art. 120, comma 12 e dall'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.
- 3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, LepidaScpA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### Art. 10 - Riservatezza

- Qualsiasi notizia, documento, informazione o know-how concernente in modo diretto od indiretto l'organizzazione o l'attività di LepidaScpA di cui dovesse venire a conoscenza il personale dell'Aggiudicatario per qualsiasi motivo, dovrà essere tenuto riservato dall'Aggiudicatario e non potrà essere comunicato a terzi, in tutto od in parte, senza esplicita autorizzazione di LepidaScpA stessa.
- 2. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio.
- 3. L'obbligo di riservatezza riguarda anche le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Aggiudicatario sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.



- 4. È in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l'asportazione di documentazione di LepidaScpA anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio.
- 5. Detti obblighi sopravvivranno per un periodo di cinque anni dalla data di cessazione del presente contratto.
- 6. Qualora il Contraente non adempia agli obblighi del presente articolo, LepidaScpA si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. fatta salva la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.

#### Art. 11 - Tracciabilità flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

- Il Contraente si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente contratto.
- 2. Il Contraente si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
- 3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'Art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
- 4. Il Contraente si obbliga a comunicare a LepidaScpA le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
- 5. Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
- 6. Il Contraente si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita



- clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
- 7. Il Contraente si obbliga, con riferimento ai contratti sottoscritti con subappaltatore o subcontraenti, a trasmettere a LepidaScpA, oltre alle informazioni di cui all'Art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 anche una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/10 e s.m.i.
- 8. Il Contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ne dà immediatamente comunicazione a LepidaScpA e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna.
- 9. Il Contraente si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, è inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione a LepidaScpA e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna.
- 10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

#### Art. 12 - Trasparenza

- 1. Il Contraente dichiara espressamente ed irrevocabilmente:
  - a. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di



- intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 2. Il Contraente dichiara, inoltre, che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonchè avente interesse nell'attività del Contraente, è dipendente di LepidaScpA, anche in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione di LepidaScpA.
- 3. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Contraente non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Contraente, che è conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### Art. 13 - Obblighi di Legge

#### 13.1 Trattamento dati personali

 I dati personali conferiti nell'ambito della procedura di affidamento di beni, servizi o lavori sono trattati da LepidaScpA in qualità di Titolare del trattamento in conformità all' informativa allegata.

#### 13.2 Osservanza normativa appalti in manodopera

 Il Contraente si assume, in via piena ed esclusiva, qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza delle norme contenute nel D.lgs. N. 276/03 e dall'accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di ipotesi che implichino la costituzione del rapporto di lavoro, tenendo indenne LepidaScpA da qualsiasi



responsabilità o danno diretto o indiretto eventualmente conseguente alla contestazione di tali violazioni.

#### 13.3 Contratti Collettivi e contributi previdenziali e assicurativi

- Il Contraente assicura il rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, imposti dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico gli oneri relativi.
- 2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente contratto, alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
- 3. Il Contraente si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino alla sostituzione.
- 4. Il Contraente, dichiara di essere in regola con le disposizioni di legge in materia assicurativa, previdenziale, contributiva eantinfortunistica, assumendosi, per questo, piena a completa responsabilità sia civile che penale.
- 5. LepidaScpA si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, all'Impresa anche a mezzo PEC la documentazione idonea a comprovare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
- 6. I documenti richiesti dovranno pervenire a LepidaScpA entro 15 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del presente contratto e richiesta di risarcimento dei relativi danni.
- 7. LepidaScpA, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 10% dell'importo del contratto.
- 8. Tale ritenuta sarà rimborsata quando le Autorità competenti avranno dichiarato che il Contraente si sia posto in regola ed in tal caso, lo stesso non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.



#### 13.4 Tutela Ambientale

 Il Contraente si impegna, nell'ambito delle attività relative alle prestazioni contrattuali in oggetto, ad osservare le disposizioni della normativa vigente in campo ambientale, con particolare riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e, ove applicabile, al Regolamento gestione rifiuti, adottato da LepidaScpA e pubblicato al sequente link <a href="http://hu4vof5o.chaos.cc/">http://hu4vof5o.chaos.cc/</a>

#### 13.5 Norme sicurezza 81/2008 e s.m.i.

1. Durante l'esecuzione delle attività oggetto di affidamento, il Contraente deve assicurare che il personale incaricato adotti le misure di sicurezza previste. Le parti si impegnano, pertanto, alla piena osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, per cui, durante l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, dovranno adottare idonee misure preventive atte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

#### 13.6 Documentazione Antimafia

- Il contratto di appalto è stipulato nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs.n. 159/2011. La documentazione antimafia sarà acquisita attraverso la consultazione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della legge 190/2012 (c.d. white list provinciali) o mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA).
- Il Contraente dovrà tempestivamente comunicare a LepidaScpA le variazioni intervenute nel proprio assetto societario, presentando a LepidaScpA la relativa documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati.
- Nel caso in cui, successivamente alla stipula e nel corso della vigenza contrattuale, dovessero emergere cause ostative previste dalla normativa in vigore, il contratto si intenderà risolto ipso iure con comunicazione di LepidaScpA all'Aggiudicatario a mezzo posta



elettronica certificata (PEC) e salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni.

#### Art. 14 - Danni e responsabilità civile

1. Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del contratto. Il Contraente è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse nonché dai propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi a LepidaScpA, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili ed immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

# Art. 15 - Disposizioni relative ai contratti rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 56 del D.lgs.n. 36/2023 "Appalti esclusi nei settori ordinari" comma 1, lett. b) - Settore delle comunicazioni elettroniche

- 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 comma 1 del D.lgs n. 36/2023 le disposizioni del codice degli appalti non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.
- 2. Pertanto non trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. n. 36/2023 agli affidamenti rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 56, "Appalti esclusi nei settori ordinari" <<fi>finalizzati a permettere alle stazioni appaltanti la messa a disposizione o la gestione di reti di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di «rete di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute nell'articolo 2 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259>>.
- 3. Ai contratti indicati al comma 2 si applicano pertanto i soli principi di cui agli articoli 1-12 del D.lgs.n. 36/2023, salvo il richiamo espresso a disposizioni del Codice dei contratti pubblici ove ritenute direttamente applicabili per motivate ragioni.



## Art. 16 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

- Nell'eventualità che il Fornitore, in esecuzione del contratto, effettui trattamenti di dati personali di cui LepidaScpA sia Titolare o Responsabile del trattamento, il Fornitore è designato, rispettivamente, Responsabile del trattamento o sub Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento U.E. n. 679/2016.
- 2. Gli oneri e le responsabilità conseguenti a tale designazione sono disciplinati in uno specifico accordo parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegato ad esso.
- 3. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al suddetto accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

#### Art. 17 - D.lgs. 231/2001 e Codice etico e di Comportamento

- Il Contraente si impegna al rispetto del D. Igs. N. 231/01 e ad aderire, per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti ed eventuali subappaltatori, ai principi eticocomportamentali che LepidaScpA ha enunciato nel proprio Codice Etico e di Comportamento, pubblicato sul sito internet di LepidaScpA <a href="https://www.lepida.net/societa-trasparente/disposizioni-generali/pian-o-triennale-prevenzione-corruzione-trasparenza">https://www.lepida.net/societa-trasparente/disposizioni-generali/pian-o-triennale-prevenzione-corruzione-trasparenza</a>
- Qualora il Contraente si renda inadempiente a tale obbligo, Lepida risolverà il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare a mezzo pec, con conseguente addebito al medesimo di tutti i danni subiti e subendi.

#### **Art. 18 - Controversie**

1. Per tutte le controversie circa la validità, interpretazione, esecuzione ed adempimento del contratto sottoscritto tra l'Aggiudicatario e



LepidaScpA, la competenza appartiene in via esclusiva al Tribunale di Bologna, nel rispetto delle norme inderogabili in materia di giurisdizione e competenza.

#### Art. 19 - Clausola Finale

- Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento si fa riferimento ai documenti indicati al paragrafo 1, lett. f) "Appalto", nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
- 2. Eventuali condizioni derogatorie o differenti rispetto a quelle indicate nelle presenti Condizioni generali di contratto, previste nella specifica procedura di affidamento saranno da ritenersi prevalenti.
- Le clausole del presente documento sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla data di pubblicazione sul sito internet di LepidaScpA.

## Allegato A - INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

- 1. **Premessa** Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, LepidaScpA, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.
- 2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento II Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è LepidaScpA, con sede in Via della Liberazione n. 15, in Bologna (40128). Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 12, a LepidaScpA, Area Affari Legali, Societari e Privacy, via e-mail all'indirizzo verifichelegali@lepida.it
- 3. **Il Responsabile della protezione dei dati personali** Il Responsabile della protezione dei dati designato da LepidaScpA ai sensi dell'art. 37 del GDPR è contattabile all'indirizzo dpo@lepida.it.
- 4. **Responsabili del trattamento** LepidaScpA può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali



di cui LepidaScpA ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte di LepidaScpA istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

- 5. **Soggetti autorizzati al trattamento** I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale "autorizzato" al trattamento ex artt. 29 e 4.10 del citato Regolamento europeo, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
- 6. Finalità e base giuridica del trattamento II trattamento dei suoi dati personali viene effettuato da LepidaScpA al fine di dare corso alla procedura di affidamento di beni, servizi o lavori. La base giuridica dei trattamenti è, quindi, costituita dall'art. 6 comma 1 lett. c) per i trattamenti relativi all'esecuzione degli obblighi disposti dalla normativa in materia di appalti e dall'art. 6 comma 1 lett. b) a seguito dell'eventuale aggiudicazione.
- 7. **Destinatari dei dati personali** I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, fatta eccezione per la:
  - a. comunicazione ai collaboratori di Lepida ScpA in qualità di persone autorizzate e/o Responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema;
  - b. comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso ai sensi della L. 241/1990;
  - c. comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso civico, previa valutazione dei limiti cui è sottoposta tale comunicazione ai sensi dell'art. 5 bis del D.lgs. 33/2013;
  - d. pubblicazione ai sensi della normativa in materia di trasparenza in caso di aggiudicazione.



- 8. Categorie di dati personali trattati Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 6, oggetto di trattamento potranno essere dati ordinari identificativi della persona, quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo e.mail. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici, potranno essere, altresì, oggetto di trattamento i dati personali rientranti nella categoria di cui all'art. 10 Reg. UE 2016/679 nella misura strettamente necessaria e pertinente rispetto alle finalità definite dalla legislazione vigente in materia.
- 9. **Modalità di trattamento** I Suoi dati personali sono trattati con modalità, strumenti e procedure informatiche e/o analogiche. Lepida S.c.p.A. osserva specifiche misure di sicurezza tecniche ed organizzative (ad es. crittografia del dato) per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.
- 10. **Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE** I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.
- 11. **Periodo di conservazione** I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate e comunque non oltre il termine ordinario decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili utilizzati, che non sono salvo per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
- 12.**I suoi diritti** Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento europeo:
  - a. di accesso ai dati personali;
  - b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
  - c. di opporsi al trattamento;



d. di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Per l'esercizio dei Suoi diritti può fare riferimento al "Disciplinare riguardante l'esercizio dei diritti dell'interessato" ed utilizzare il "Modulo per l'esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali", disponibili al link <a href="https://lepida.net/societa-trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori">https://lepida.net/societa-trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori</a>.

13. **Conferimento dei dati** Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento di beni, servizi o lavori.

Il Direttore Generale Gianluca Mazzini

(f.to digitalmente)

